



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 23 del 26-02-2021

**OGGETTO: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato -
Esercizio dell'opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d'atto
dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL**

L'ANNO duemilaventuno IL GIORNO ventisei DEL MESE DI febbraio ALLE ORE 13:00 E SEGUENTI
NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI
LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LINO MASSIMI CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA Ing. Alberto Guerrieri NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N.26 DEL 25-02-2021**

Oggetto: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell'opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d'atto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al primo gennaio 2020 la popolazione residente era pari a 2538 (inferiore a 5.000 abitanti).

Visto l'articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale”*

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”

Visto il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021, in cui si chiarisce che la validità della delibera inviata per esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato in quanto l'ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile.

Visto inoltre l'ulteriore chiarimento riportato nel resoconto sopra richiamato per cui decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il resp. del servizio finanziario
Rag. Faina Maria Liberata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile;

Il resp. del servizio finanziario
Rag. Maria Liberata Faina

;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) **Di esercitare l'opzione** concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) **Di dare atto** che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa e dei successivi chiarimenti resi noti dalla commissione Arconet;
- 3) **Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- 4) **Di dare atto** che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-03-2021 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 1732 del 01-03-2021.

ALBO PRET. N° 161

Lì 01-03-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 01-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
